



SENT. 92/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la

SENTENZA

-nei giudizi sui ricorsi per revocazione promossi da:

giudizio n. **60943: CUSENZA Alessio** (c.f. CSNLSS74T08B354E),

nato a Cagliari il giorno 8 dicembre 1974, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Giulio Steri (c.f. STRGLI54P02B354A) e Francesco Cocco Ortu

(c.f. CCCFNC75C09B354F), elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Roma, Via Boezio n. 92, (PEC: avvgiuliosteri@pec.it;

avv.fcocco-ortu@pec.giuffre.it;

giudizio n. **60944: BARONE Marcello** (c.f. BRNMCL58C11D150X),

nato a Cremona il 11 marzo 1958, rappresentato e difeso dall'Avv.

Andrea P. Cannas (c.f. CNNRNP65D21L953R) elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Cagliari, Via Delitala n. 4 (PEC:

avv.andreacannas@legalmail.it;

	contro	
	Procuratore generale della Corte dei conti;	
	Procuratore regionale per la Regione Sardegna, in persona del	
	Procuratore regionale p.t.;	
	<i>e nei confronti di</i>	
	Francesco Magi	
	Natale Ditel	
	<i>Per la revocazione</i>	
	della sentenza della Corte conti, Sez. II giurisdizionale centrale	
	d'appello, n. 302/2022, depositata il giorno 7 luglio 2022.	
	VISTI i ricorsi per revocazione e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 18 gennaio 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il relatore,	
	Pres. Rita Loreto, gli Avv. ti Cocco Ortu e Cannas per i ricorrenti e il	
	rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore	
	generale Sabrina D'Alesio;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza questa Sezione giurisdizionale ha rigettato	
	i gravami proposti dai sigg.ri Alessio CUSENZA e Marcello BARONE,	
	odierni ricorrenti, accogliendo invece il gravame dei signori Francesco	
	Magi e Natale Ditel, che quindi venivano prosciolti da ogni addebito.	
	La contestazione di responsabilità erariale aveva riguardato il sig.	
	Marcello BARONE, nella qualità di Amministratore delegato di	
	Sardegna IT, società <i>in house</i> della Regione Autonoma Sardegna, il	
	2	

	sig. Alessio CUSENZA, quale Responsabile unico del procedimento di	
	gara, indetta dalla società già menzionata, per la ricerca e locazione di	
	un immobile da destinare a sede della società, ed i signori Francesco	
	Magi (presidente del Consiglio di amministrazione) e Natale Ditel	
	(componente del Consiglio di amministrazione) – successivamente	
	prosciolti in appello – in relazione a spese indebite di locazione che	
	sarebbero state sostenute per una porzione di immobile con	
	caratteristiche di superficie non giustificate rispetto alle reali esigenze	
	funzionali e al prezzo a tal fine erogato.	
	Era emerso infatti da una indagine della Guardia di Finanza che, una	
	volta terminata la fase selettiva e individuato l'immobile ritenuto idoneo	
	a ospitare Sardegna IT su di una superficie dislocata dal piano terra al	
	quarto piano, la società aggiudicataria del contratto aveva poi	
	presentato un'offerta per la locazione anche del quinto piano,	
	inizialmente escluso, con ulteriore aggravio di costo e conclusione, da	
	parte della società Sardegna IT srl, di un contratto di locazione per una	
	metratura eccessiva sia rispetto alle norme dimensionali di settore, sia	
	rispetto alla determina autorizzatoria della Regione Sardegna.	
	Entrambi i condannati hanno depositato ricorso in revocazione, e con	
	l'occasione hanno depositato la sentenza del Tribunale ordinario di	
	Cagliari n. 3259 pubblicata il 22 maggio 2023, e dunque intervenuta	
	successivamente ai fatti di causa, con cui sia Cusenza che Barone	
	sono stati assolti dai reati loro ascritti con formula “perché il fatto non	
	sussiste”, segnalando che la sentenza è ormai passata in giudicato nel	
	luglio 2023, rimarcando sia la piena corrispondenza tra i fatti addebitati	
	3	

	dal giudice contabile e quelli di cui al capo di imputazione B, sia che il	
	giudice penale ha sostenuto la piena legittimità della estensione del	
	contratto di locazione al quinto piano, in quanto in linea con l'unica	
	disposizione normativa di settore applicabile al caso di specie, e cioè	
	la <i>spending review</i> 2012 (L. n. 135/2012), sia la natura del tutto	
	privatistica e quindi discrezionale della scelta di estensione della	
	locazione al quinto piano dell'edificio. Sempre secondo la sentenza	
	penale, anche il parametro dimensionale tra la superficie e il numero	
	dei dipendenti, compreso tra 20 e 25 metri quadri, veniva considerato	
	in linea con le decisioni assunte dalla dirigenza di Sardegna.it.	
	I ricorrenti hanno inoltre invocato il contrasto di giudicati che si sarebbe	
	nel frattempo realizzato sui medesimi fatti materiali.	
	Ciò premesso, il sig. Alessio CUSENZA ha formulato i seguenti motivi	
	di revocazione:	
	1) Errore di fatto sul perdurare della qualifica di Responsabile del	
	procedimento volto a reperire i locali in cui allocare gli uffici della	
	società Sardegna IT srl, poiché il giudice di appello non si	
	sarebbe reso conto che, all'epoca della contestata estensione	
	della locazione al quinto piano, il CUSENZA era cessato dal	
	ruolo di RUP in quanto con determinazione dell'Amministratore	
	delegato BARONE n. 101 del 8 novembre 2012 era stato	
	dichiarato chiuso il relativo procedimento;	
	2) Errore di fatto sul ruolo e sui poteri del Cusenza quando rese il	
	parere di congruità sulla estensione della locazione, in data 12	
	dicembre 2012: il giudice di appello non avrebbe colto che il	
	4	

	Cusenza aveva reso quel parere non come RUP bensì come	
	responsabile dell'Ufficio legale e dunque a quella data era ormai	
	privo di ogni potere decisorio e di gestione;	
	3) Errore di fatto sulla coerenza della dimensione dell'immobile	
	con i parametri della vigente disciplina sulla spending review, al	
	riguardo richiamando parte della motivazione della sentenza	
	penale di assoluzione del Tribunale di Cagliari, secondo la quale	
	<i>“la legge 7 agosto 2012 n. 135 e cioè la normativa di riferimento</i>	
	<i>della spending review aveva stabilito che il metro di riferimento</i>	
	<i>tra la superficie e il numero di dipendenti dovesse essere</i>	
	<i>compreso tra 20 e 25 metri quadri, per cui i parametri</i>	
	<i>dimensionali dovevano considerarsi perfettamente legittimi”, a</i>	
	differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice	
	contabile.	
	4) Rappresenta, inoltre, che la condanna per responsabilità	
	erariale ha violato le guarentigie della Convenzione EDU, da	
	valutare in sede di revocazione considerando la novella di cui	
	alla legge n. 149/2022, che ha introdotto nel processo civile la	
	revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti	
	dell'uomo e ha inoltre determinato un contrasto di giudicati cui	
	porre rimedio in sede revocatoria.	
	Il sig. Marcello BARONE ha dedotto i seguenti motivi di revocazione:	
	1) <i>Contrasto con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3259 del</i>	
	<i>2022 ed errore di fatto risultante dai documenti di causa: con</i>	
	argomentazioni analoghe a quelle esposte dal CUSENZA, il	

	ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza penale di	
	assoluzione avrebbe dimostrato che il metro di riferimento	
	stabilito dalla normativa sulla <i>spending review</i> (art. 3, comma 9,	
	D.L. n. 135/2012) tra la superficie e il numero di dipendenti	
	dovesse essere compreso tra i 20 e 25 metri quadri, per cui i	
	parametri dimensionali nella vicenda in esame sarebbero	
	perfettamente in linea con la normativa, circostanza sussistente	
	alla luce dei documenti prodotti dalla stessa Procura e di cui,	
	invece, non si sarebbe avveduto il giudice di appello, che invece	
	ha dato per scontato il mancato rispetto del rapporto indicato	
	dalla legge. Alla luce di quanto esposto, ad avviso del ricorrente,	
	considerata la formula assolutoria e il tenore della motivazione	
	penale, deve essere esclusa l'antigiuridicità della condotta così	
	come la coscienza e volontà dell'evento dannoso.	
	<i>2) Contrasto con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3259 del</i>	
	<i>2022 ed errore di fatto risultante dai documenti di causa: sempre</i>	
	secondo il giudice penale, l'estensione al quinto piano rientrava	
	nell'ambito di una contrattazione privatistica, sussisteva	
	pertanto un ampio spazio di discrezionalità nella scelta degli	
	amministratori di Sardegna IT srl, che, in quanto tale, doveva	
	considerarsi insindacabile nel merito. Anche il BARONE	
	segnala la contrarietà della impugnata sentenza alle	
	Convenzione europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo della	
	violazione delle garanzie sul processo equo e sulla presunzione	
	di innocenza cui chiede di porre rimedio in sede revocatoria.	
	6	

	Ha depositato le proprie conclusioni il Procuratore generale, il quale ha	
	sostenuto l'inammissibilità dei ricorsi. Ha precisato che la sentenza	
	penale dalla cui motivazione entrambi i ricorrenti fanno discendere il	
	contrasto di giudicati e l'errore nella valutazione dei documenti in atti è	
	successiva alla sentenza del giudice di appello e quindi è ininfluyente,	
	ex art. 202 c.g.c., ai fini della revocazione promossa nei confronti di	
	una sentenze precedente: da qui l'inammissibilità del primo motivo di	
	revocazione avanzato dal CUSENZA e di entrambi i motivi sollevati dal	
	BARONE.	
	Infondato sarebbe anche il secondo motivo dedotto dal CUSENZA, in	
	ordine all'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello sul	
	permanere della qualifica di RUP anche nella fase di estensione della	
	locazione al quinto piano, in quanto la censura sarebbe smentita dai	
	documenti di causa e comunque costituirebbe un punto trattato nella	
	sentenza di appello.	
	Quanto al terzo motivo, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che la	
	diversa valutazione del parere di congruità sulla dimensione	
	dell'immobile, effettuata dal giudice penale rispetto a quello contabile,	
	non assume rilevanza in sede di revocazione.	
	Entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie difensive con le quali	
	hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale.	
	Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, udito il relatore, le difese e	
	il rappresentante del Pubblico Ministero hanno riepilogato le censure	
	già illustrate nei rispettivi scritti, chiedendone l'accoglimento. Il P.M. ha	
	confermato le conclusioni di inammissibilità del ricorso. Sul punto, ha	

	evidenziato che la sentenza penale invocata dal ricorrente è	
	successiva alla decisione revocanda.	
	DIRITTO	
	I giudizi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 184, c.g.c., in quanto proposti	
	entrambi avverso la medesima sentenza.	
	1. I ricorsi risultano inammissibili per assenza dei presupposti delle	
	dedotte fattispecie revocatorie.	
	1.1. Nello specifico, entrambi i ricorrenti hanno sostenuto che la	
	sentenza oggi impugnata andrebbe revocata ai sensi e per gli effetti	
	dell’art. 202, lettera f), c.g.c., perché la stessa sarebbe l’effetto di un	
	errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, essendo	
	fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sarebbe esclusa o	
	comunque non provata; sia perché sarebbe intervenuta,	
	successivamente alla sentenza revocanda, la sentenza penale di	
	assoluzione emessa dal Tribunale di Cagliari, n. 3259 pubblicata nel	
	maggio 2023, che avrebbe escluso l’antigiuridicità del comportamento	
	dei ricorrenti e sostenuto che sia la scelta di locare anche il quinto	
	piano, che quella di individuare un parametro compreso tra 20 e 25	
	metri quadri, è avvenuta nel legittimo esercizio della discrezionalità	
	sussistente in capo agli amministratori.	
	1.2. Con specifico riferimento a tale ultimo motivo di ricorso, lo stesso	
	si presenta inammissibile sia se lo si collochi nella fattispecie di	
	revocazione per rinvenimento di “uno o più documenti decisivi” di cui	
	all’art. 202, lett. d), c.g.c., sia se lo si voglia considerare, come	
	sostenuto dai ricorrenti, quale “contrasto di giudicati” di cui all’art. 202,	
	8	

		lett. g), c.g.c.	
		1.3. Per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 202, comma	
		1, c.g.c., essa ricorre allorquando “... <i>dopo la sentenza siano stati</i>	
		<i>rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto</i>	
		<i>produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.</i>	
		Nel caso di specie, secondo i ricorrenti, tale documento sarebbe	
		rappresentato dalla sentenza n. 3259 in data 22.11.2022, le cui	
		motivazioni sono state depositate solo in data 22 maggio 2023 (in	
		epoca successiva, dunque, a quella di pubblicazione della decisione	
		revocanda), con la quale il Tribunale di Cagliari ha dichiarato	
		l'assoluzione di Marcello Barone e di Alessio Cusenza “perché il fatto	
		non sussiste” dai reati loro contestati nel parallelo procedimento	
		penale, riguardante gli stessi fatti materiali oggetto della condanna in	
		sede giuscontabile.	
		Trattasi di impostazione palesemente fallace.	
		Sul punto, in disparte la dubbia riconducibilità di una sentenza, quale	
		provvedimento a carattere decisorio, al novero dei “documenti”	
		considerati dalla predetta disposizione (ovvero, a rigore, prove	
		documentali precostituite, formate al di fuori del processo), è sufficiente	
		evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, tanto della Corte di	
		cassazione quanto della Corte dei conti, l'ipotesi revocatoria all'esame	
		presuppone il rinvenimento, dopo la sentenza impugnata, di un	
		documento decisivo ad essa preesistente, che la parte non aveva	
		potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore ovvero per fatto	
		dell'avversario, non potendo conseguentemente trovare spazio	
		9	

nell'ipotesi, come quella all'esame, di atto/documento formato dopo la decisione (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d'appello, n. 29 del 2023, n. 633 del 2022 e n. 148 del 2022; Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 37 e 15 maggio 2019, n. 105; id., Sez. III d'appello, 21 marzo 2017, n. 128; negli stessi termini, Cass., 30 dicembre 2020, n. 29862; Cass, 20 febbraio 2015, n. 3362; Cass., 7 maggio 2014, n. 9685; Cass. Sez. Unite, 25 luglio 2007, n. 16402).

E invero, la circostanza - cui fa espresso riferimento l'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. (al pari dell'omologa previsione recata dall'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.) - del rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi, postula la preesistenza del documento alla sentenza revocanda, non potendosi "rinvenire" un documento che non preesiste (in termini, le già richiamate Sez. II d'appello, n. 148/2022 e Sez. I, n. 37/2021, id., Sez. I d'appello, 15 maggio 2019, n. 105).

D'altro canto, “lo stesso impedimento alla produzione nel giudizio concluso con la sentenza della cui revocazione si tratta, individuato dal legislatore nella forza maggiore o nel fatto dell'avversario, in tanto si spiega in quanto i documenti presi in considerazione fossero già venuti ad esistenza prima o nel corso di quel giudizio, ma essi non fossero nella disponibilità della parte per le ragioni appena dette” (così, Cass. 7 maggio 2014, n. 9685; in termini analoghi, Cass., 20 febbraio 2015, n. 3362).

1.4 I ricorrenti postulano, altresì, con riferimento alla medesima fattispecie, l'interferenza dei giudicati di cui alla decisione del giudice penale e di quello contabile di cui al comma 1, lett. g) del Codice di

	giustizia contabile (art. 395, n. 5 c.p.c.).	
	Anche tale motivo revocatorio si appalesa inammissibile.	
	Come opportunamente rilevato dal Procuratore generale, in base al	
	disposto dell'art. 202, lett. g) c.g.c. una sentenza di appello può essere	
	soggetta a revocazione quando il provvedimento revocando sia in	
	contrasto con il giudicato formatosi precedentemente e non con quello	
	successivo: ne consegue che il giudicato sopravvenuto è ininfluente,	
	ai fini della revocazione promossa nei confronti di una sentenza	
	precedente, tenuto conto altresì delle ragioni che si innestano su un	
	quadro ordinamentale e di sistema dal quale è stata espunta la	
	pregiudizialità penale.	
	Nel caso all'esame, invece, l'invocata pronuncia penale da cui sarebbe	
	conseguito l'errore di fatto revocatorio sia in ordine alla estensione	
	della locazione al quinto piano, sia con riferimento al parametro	
	dimensionale utilizzato, compreso fra 20 e 25 metri quadri, è	
	successiva alla sentenza di cui si chiede la revocazione, per cui non è	
	un atto di cui si poteva disporre al momento del giudizio di appello; né	
	può considerarsi un giudicato penale in senso formale, atteso che non	
	si sono ancora definiti tutti i gradi di giudizio (in termini: Corte conti,	
	Sez. II app. n. 401/2023 e Sez.III app. n. 125/2023).	
	Secondo la giurisprudenza del giudice di legittimità in ordine	
	all'applicazione dell'identica previsione civilistica, perché una sentenza	
	possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti	
	autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di	
	oggetto e di soggetti e unicità di giurisdizione.	

In relazione alla delineata questione le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che *“la possibilità di giudicati contrastanti viene considerata e risolta dal sistema solo nell’ambito della medesima giurisdizione, mentre tra giurisdizioni diverse non è prevista alcuna soluzione del problema non essendo contemplata la possibilità che si determini un effettivo contrasto tra decisioni di giudici appartenenti a giurisdizioni differenti proprio perché non risulta neppure ipotizzata l’attribuzione della giurisdizione su di un medesimo oggetto a giudici appartenenti a diverse giurisdizioni solo sulla base delle diverse caratteristiche dei soggetti che adiscono il giudice. Ed infatti, in via preventiva, non sarebbe possibile eccepire l’efficacia preclusiva del precedente giudicato, non fosse altro perché, a prescindere da ogni altra considerazione, non si tratterebbe di un giudicato preclusivo in senso tecnico, attese la parziale non coincidenza soggettiva”* (Cass. SS.UU. n. 15203/2015).

1.5 Nello specifico, sulla base della considerazioni sopra esposte, deve concludersi per l’inammissibilità del terzo motivo articolato dal Cusenza e di entrambi i motivi di revocazione formulati dal Barone, in base ai quali, secondo i ricorrenti, la decisione gravata si sarebbe basata, quanto all’affermazione della propria responsabilità, su di un fatto escluso (l’illegittimità della estensione della locazione al quinto piano e della adozione di parametri di valutazione compresi fra 20 e 25 mq) sulla base della successiva decisione n. 3259 del 22 maggio 2023 del Tribunale penale di Cagliari, da cui farebbero derivare l’errore revocatorio ex art. 202 lett. f) c.g.c, quando in realtà non fanno che

riproporre censure di merito già smentite dal giudice di appello.

1.6 E infatti la sentenza di cui si chiede la revocazione, alle pagine 17 e 18, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha ampiamente trattato le due questioni, in particolare precisando, quanto ai limiti in materia di ottimizzazione degli spazi a uso ufficio, che la circolare dell'Agenzia del Demanio n. 20494 del 16 luglio 2012 indicava, per gli ***edifici di nuova costruzione***, un rapporto dai 12 ai 20 mq per addetto: aspetto, quest'ultimo, neppure preso in considerazione dal giudice penale.

Con riferimento alla porzione di edificio riguardante il quinto piano, il giudice di appello ha altresì puntualizzato che *“la superficie di tale ultimo piano, pari a 581 mq., in aggiunta a quella già locata dal piano terra al quarto, di 2629 mq. (...) non solo ha comportato il superamento del parametro ottimale di 20 mq. consentito per addetto nelle nuove costruzioni dalla sopra citata normativa, ma ha comportato una spesa che non trovava alcuna giustificazione nelle esigenze funzionali della società...*

Aggiungasi che, per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, deve consistere in "una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (v., ex plurimis, Cass., sentt. n. 19071 del 2012, n. 17443 del 2008). La

	pronunzia del giudice che costituisca frutto di un'attività valutativa è, di	
	per sé, incompatibile con l'errore di fatto” (così testualmente, Cass., 26	
	settembre 2013, n. 22080; in termini analoghi, Corte conti, Sez. III	
	d'appello, 21 marzo 2017, n. 128, con la giurisprudenza di Cassazione	
	ivi richiamata).	
	In altri termini, il (preteso) errore di fatto deve risultare da atti e	
	documenti già presenti al fascicolo di causa, al momento dell'adozione	
	della decisione revocanda, risolvendosi nella falsa percezione di	
	quanto emerga immediatamente dagli atti sottoposti all'esame del	
	Giudicante (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 148/2022).	
	Il medesimo errore risulta allora logicamente incompatibile con l'ipotesi	
	in cui il fatto ritenuto esistente dal giudice sia stato (asseritamente)	
	escluso da un documento non presente nel fascicolo di causa, ma	
	rinvenuto (o addirittura formato) dopo l'adozione della decisione	
	revocanda (nel caso all'esame, come più volte ricordato, la sentenza	
	n. 3259 del Tribunale di Cagliari).	
	1.7 Va da ultimo puntualizzato che la revocazione delle decisioni per	
	contrarietà ai principi dichiarati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo	
	è stata introdotta in attuazione dell'art. 1, comma 10, della legge 26	
	novembre 2021, n. 206, con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,	
	aggiungendo un ulteriore comma all'art. 362 c.p.c., in forza del quale	
	le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono essere	
	impugnate per revocazione, ai sensi del nuovo art. 391 quater c.p.c.,	
	quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti	
	dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.	
	14	

	Il legislatore ha tuttavia definito l'ambito della nuova ipotesi di	
	revocazione entro limiti notevoli, anche al fine di salvaguardare	
	l'esigenza di certezza data dal giudicato.	
	È stato così previsto che sono revocabili solo le decisioni che abbiano	
	pregiudicato un "diritto di stato della persona", riferibile ai diritti e alle	
	situazioni giuridiche connesse allo stato di famiglia.	
	Naturalmente, la speciale forma di revocazione introdotta con l'art. 391	
	quater c.p.c. e invocata da entrambi i ricorrenti, non è applicabile alle	
	sentenze dei giudici speciali.	
	Va quindi confermata l'inammissibilità degli enunciati motivi.	
	1.8 Con il primo motivo di ricorso il sig. CUSENZA ha lamentato un	
	errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 202, lett. f), c.g.c., sul	
	perdurare della qualifica di Responsabile del procedimento volto a	
	reperire i locali in cui allocare gli uffici della società Sardegna IT srl,	
	poiché il giudice di appello non si sarebbe reso conto che, all'epoca	
	della contestata estensione della locazione al quinto piano, il	
	CUSENZA era cessato dal ruolo di RUP in quanto con determinazione	
	dell'Amministratore delegato BARONE n. 101 del 8 novembre 2012	
	era stato dichiarato chiuso il relativo procedimento.	
	In diretta connessione con tale primo motivo, il CUSENZA ha introdotto	
	anche il secondo errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorso il	
	giudice di appello sul ruolo e sui poteri del Cusenza quando rese il	
	parere di congruità sulla estensione della locazione, in data 12	
	dicembre 2012: il giudice di appello non avrebbe colto che il Cusenza	
	aveva reso quel parere non come RUP bensì come responsabile	
	15	

dell'Ufficio legale e dunque a quella data era ormai privo di ogni potere
decisorio e di gestione.

Nell'esaminare i due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, valgono i principi a più riprese affermati dalla giurisprudenza di questa Sezione. L'errore rilevante in tale ipotesi è solo ed esclusivamente quello sull'apprezzamento dei fatti, tanto nel caso in cui la sentenza sia fondata su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, tanto nel caso in cui sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Alla luce di tali premesse, entrambi i motivi sono del pari inammissibili.

Quanto al primo motivo, la censura è smentita dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che, successivamente alla data del 8 novembre 2012, in cui era stato dichiarato chiuso il relativo procedimento, ancora si rinviene in atti la nota n. 5780 del 15 novembre 2012, indirizzata al dott. Barone e al RUP dott. Cusenza, con cui l'Immobiliare europea riscontrava la nota della società Sardegna.it s.p.a. manifestando *“nostra disponibilità ad estendere l’oggetto della locazione al piano quinto ...”*.

A seguire, il Cusenza, con nota n. 6240 del 12 dicembre 2012, indirizzata sia al Consiglio di amministrazione che al Collegio sindacale, sottoscrisse la certificazione di coerenza della dimensione dell'immobile primo in graduatoria con le esigenze della società e con la normativa vigente, attestando la congruità dei quozienti mq. superficie/addetto, e tale nota venne sottoscritta dal Cusenza quale RUP, per cui, come rilevato dal Procuratore generale, trattandosi di un

parere tecnico, deve sostenersi che, a prescindere dalla decadenza formale, questi rivestiva ancora il ruolo di RUP: in ogni caso, non sussistono i presupposti dell'errore di fatto revocatorio, non potendo ravvisarsi alcuna svista del giudice di appello se dagli atti di causa il Cusenza viene considerato RUP ancora alla data del 12 dicembre 2012.

Né può sostenersi, come opinato dai ricorrenti, che tale aspetto non è stato trattato nella sentenza di appello, risultando invece che la questione attinente alla posizione del Cusenza e al ruolo svolto dal medesimo ha formato oggetto di esame alle pagine 21 e 22 della decisione gravata.

Si aggiunga che, per consolidata giurisprudenza, *“La pronunzia del giudice che costituisca frutto di un'attività valutativa è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto”* (così testualmente, Cass., 26 settembre 2013, n. 22080; in termini analoghi, Corte conti, Sez. II, n. 29 del 2023; Sez. III d'appello, 21 marzo 2017, n. 128, con la giurisprudenza di Cassazione ivi richiamata).

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono conseguentemente poste a carico dei soccombenti **CUSENZA Alessio e BARONE Marcello**, nonché il pagamento, in favore dello Stato, di una somma equitativamente determinata in euro 500,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del codice della giustizia contabile.

SENT. 92/2024

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando:

-DICHIARA inammissibili i ricorsi in revocazione, riuniti in rito, proposti dai sigg. **CUSENZA Alessio** e **BARONE Marcello** avverso la sentenza n. 302/2022 di questa Sezione giurisdizionale centrale di appello.

Pone a carico dei soccombenti CUSENZA Alessio e BARONE
Marcello le spese di lite del presente grado, che si liquidano in euro
128,00 (CENTOVENTOTTO/00), nonché il pagamento, in favore dello
Stato, di una somma equitativamente determinata in euro 500,00
ciascuno, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del codice della giustizia
contabile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Presidente estensore

(dott.ssa Rita LORETO)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria	11 APRILE 2024
--------------------------	----------------

Per la Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo
SBARDELLA Margherita